



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING, LABOUR

Aprile 2019

-
- | | |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Interessi a soggetti non residenti: la Sicaf non evita la ritenuta |
| 2. IVA | Spese di migliorie su beni di terzi: semaforo verde alla rettifica della detrazione Iva |
| 3. DOGANE | Con il rilascio del Dae procedure più snelle per fatture elettroniche ed esportazioni |
| 4. LEGALE | Violazione del diritto d'autore: la Suprema Corte interviene sulla figura dell'hosting provider. sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019 |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Scissione di società immobiliare: esclusi i profili di abuso |
| 6. LABOUR | Proroga intervento straordinario di integrazione salariale. Precisazioni (Circolare Ministero del Lavoro 3 aprile 2019, n. 6) |
| 7. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

INTERESSI A SOGGETTI NON RESIDENTI: LA SICAF NON EVITA LA RITENUTA

Con la risposta n. 98 del 5 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in seguito ad uno specifico interpello, è intervenuta in merito all'ambito soggettivo dell'esenzione da ritenuta ex articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, sono soggetti a ritenuta gli interessi pagati da una Sicaf immobiliare italiana sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca commerciale comunitaria.

In particolare, nel caso in oggetto, la società istante, istituto di credito tedesco operante anche in Italia, con riferimento all'attività esercitata direttamente in libera prestazione di servizi come banca commerciale concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare.

Poiché tra di essi vi rientrano anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (Sicaf) immobiliari, l'istante chiede se l'esenzione da ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973, possa essere applicata anche agli interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle stesse.

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie si ricorda come l'articolo 26, al comma 5-bis è stato introdotto dall'articolo 22 D.L. 91/2014 (c.d. "Decreto Competitività 2014") come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

Difatti, la stessa relazione illustrativa, all'articolo 22, afferma chiaramente che "Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il comma 1 mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia. Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l'accesso delle imprese italiane

a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere".

Come appare chiaro, il dato normativo di dubbia interpretazione è il corretto inquadramento del termine imprese, ovvero se le Sicaf possano considerarsi imprese ai sensi della disposizione fiscale in esame.

A parere dell'istante anche le società d'investimento rientrano nel novero delle imprese, poiché il termine stesso impresa dovrebbe essere desunto dall'articolo 2082 cod. civ.. Dovrebbe peraltro irrilevante la natura dei beni o servizi, così come il fatto che l'attività consista nel mero godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio; al contrario sarebbe arbitrario e riduttivo qualificare impresa solo come impresa commerciale.

Seguendo tale ragionamento secondo l'istante, la Sicaf rientrando nell'accezione civilistica di impresa dovrebbe godere della norma di favore dettata dall'articolo 26, comma 5-bis, e di conseguenza gli interessi derivanti da finanziamenti concessi alla stessa dovrebbero essere esenti da ritenuta.

Di tutt'altro avviso invece l'Agenzia delle entrate, secondo la quale la misura agevolativa, introdotta dall'articolo 22 D.L. 91/2014 ("decreto competitività"), ha inteso favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e l'esenzione fiscale sugli interessi riguarda soltanto i finanziamenti concessi a soggetti che esercitano nel territorio attività d'impresa secondo l'accezione propria del diritto tributario.

Con specifico riferimento al caso di specie, la norma agevolativa si dovrebbe applicare solo ai finanziamenti ricevuti dai soggetti individuati dall'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), Tuir (società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti).

Poiché a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. i-bis), DLgs. 58/1998 (c.d. TUF) le Sicaf sono equiparate agli OICR, tali soggetti rientrano nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 predetto e, di conseguenza, sono tenute all'applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti a soggetti non residenti, non potendo usufruire dell'esenzione prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973.

A cura di

Dott. Davide Albonico

SPESE DI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI: SEMAFORO VERDE ALLA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

L'Agenzia delle entrate ritiene corretto il comportamento tenuto da una società in relazione agli interventi aventi carattere di manutenzione straordinaria.

In particolare, in forza della disciplina europea e nazionale, con riguardo alle spese di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell'usufrutto, è corretta la rettifica della detrazione dell'Iva. Si tratta, infatti, di spese che vanno considerate relative a beni ammortizzabili.

È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 131/2019 del 29 aprile 2019.

L'Interpello viene sollevato da una società che gestisce alcuni immobili, in parte ricevuti in usufrutto dalla fondazione da cui è controllata e in parte di sua proprietà.

A seguito della concessione dell'usufrutto, l'istante ha locato a terzi gli immobili, riscuotendo un canone su cui è stata applicata l'Iva (locazioni imponibili).

Nel corso degli anni, l'interpellante ha effettuato sugli immobili in usufrutto lavori di manutenzione straordinaria e migliorie funzionali all'attività di locazione. Queste spese sono state capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali alla voce "migliorie su beni di terzi". L'Iva pagata sui lavori è stata portata integralmente in detrazione in quanto riconducibile a locazioni imponibili.

Nel dicembre del 2015, l'istante ha ceduto il diritto di usufrutto alla fondazione e ha cancellato la voce dell'attivo immobilizzato "migliorie su beni di terzi" mediante imputazione a conto economico dell'insussistenza passiva. Inoltre, ha rettificato l'Iva detratta sulle spese di migliorie. La rettifica è stata indicata nella dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2015.

La società istante, tuttavia, pensa di aver erroneamente rettificato l'Iva e, di conseguenza, ritiene corretto effettuare il recupero, presentando una dichiarazione integrativa. Tale conclusione, secondo l'interpellante, trova fondamento nella disposizione del decreto Iva che estende gli obblighi di rettifica della detrazione Iva soltanto alle immobilizzazioni immateriali e non agli oneri pluriennali (quali le migliorie su beni di terzi) nel

cui novero avrebbero dovuto essere classificate le spese in esame.

L'istante, quindi, ha interpellato l'Agenzia per sapere qual è il comportamento corretto da tenere.

Da parte sua, l'Amministrazione sottolinea, innanzitutto, la necessità di fare riferimento alla normativa europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, e, a tal proposito, ricorda che la rettifica della detrazione Iva, disciplinata dagli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce, secondo il costante orientamento dalla giurisprudenza comunitaria, "è parte integrante del sistema di detrazione dell'Iva"; meccanismo, quest'ultimo, diretto ad assicurare la neutralità dell'imposta.

In sintesi, secondo l'Agenzia appare corretto che la società abbia effettuato la rettifica della detrazione relativa all'Iva assolta per le spese di migliorie aventi carattere di "manutenzione straordinaria": si tratta, infatti, di spese che, ai fini della disciplina della rettifica della detrazione, vanno considerate relative a beni ammortizzabili e, come tali, soggette alla stessa disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore. Per tali spese, inoltre, l'interpellante correttamente ha considerato il "dies a quo" del periodo decennale di osservazione fiscale coincidente con quello dell'ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile.

Da ultimo, viene precisato che rispetto al caso in esame, non assume alcun rilievo il comma 8, primo periodo, dell'articolo 19-bis2, del decreto Iva, che, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni normative relative ai beni ammortizzabili anche ai beni immateriali (ad esempio, opere dell'ingegno, diritti di brevetto) si riferisce a quelle ipotesi, diverse dal caso concreto, che, ai fini Iva, integrano servizi a utilità pluriennale che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni ammortizzabili.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

CON IL RILASCIO DEL DAE PROCEDURE PIÙ SNELLE PER FATTURE ELETTRONICHE E ESPORTAZIONI

Se, in relazione a operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite Sdi. La prova dell'esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all'esportazione.

In sostanza, a seguito dell'informatizzazione delle procedure, la prova dell'operazione non è più fornita dal visto cartaceo, ma dal documento informatico predisposto dalla dogana di uscita.

È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall'Agenzia delle entrate nella risposta 130/2019 del 24 aprile 2019.

L'interpello è stato sollevato da un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall'ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche.

L'istante fa presente che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l'identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura. Questa circostanza, secondo l'istante, renderebbe difficoltoso il processo di fatturazione elettronica e, a tal proposito, chiede chiarimenti.

Con riguardo all'obbligo di presentare la fattura in dogana, viene osservato che l'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto 633 del 1972, in merito alle esportazioni stabilisce che "[...]. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni".

Tanto premesso dal punto di vista normativo, da parte sua, l'Agenzia ricorda, innanzitutto, che l'istante, effettuando cessioni all'esportazione, non è obbligato né a emettere fattura elettronica né a trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali (articolo 1, commi 3 e 3-bis, Dlgs 127/2015).

Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.

Come noto, difatti, dal 1° luglio 2007, all'interno dell'Unione europea è operativo un sistema di tracciamento elettronico e controllo automatizzato delle esportazioni, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali coinvolti nei vari paesi comunitari.

In particolare, in ambito extra Ue, la prova dell'esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Dae ("Documento di accompagnamento all'esportazione"), che fornisce un codice Movement reference number (Mrn).

Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all'esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.

In conclusione, chiarisce l'Agenzia, a seguito dell'informatizzazione delle procedure non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il "visto uscire", sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita. Per questo motivo, risultano superate le criticità evidenziate dall'istante.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE: LA SUPREMA CORTE INTERVIENE SULLA FIGURA DELL'HOSTING PROVIDER. SENTENZA N. 7708 DEL 19 MARZO 2019

Con la sentenza n. 7708 del 19 marzo u.s., i Giudici di legittimità sono intervenuti sulla complessa vicenda giuridica che ha visto coinvolte R.T.I. S.p.a. - da un lato - e Yahoo Inc. e Yahoo Italia - dall'altro.

La Suprema Corte, in particolare, è intervenuta sul tema relativo alla violazione del diritto d'autore e sull'inquadramento giuridico della figura dell'hosting provider, precisando che anche il provider passivo può andare incontro a responsabilità di tipo risarcitorio.

I fatti di causa. La pronuncia oggetto della presente analisi trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l'Autorità accertava in *prime cure* la violazione del diritto d'autore di R.T.I. S.p.a. da parte di Yahoo Italia S.p.a., presunta violazione attuata mediante la diffusione sul "portale video" di Yahoo Italia di filmati tratti da programmi televisivi in titolarità della R.T.I. S.p.a.. Quest'ultima, infatti, quale produttore di opere audiovisive e di sequenze di immagini in movimento, vantava sulle citate opere diritti esclusivi.

Esito differente quello del secondo grado di giudizio. La Corte d'Appello di Milano, infatti, ha ritenuto che Yahoo Italia – quale mero **hosting provider** – non dovesse rispondere di eventuali violazioni commesse da soggetti terzi - richiedenti i servizi - in danno della R.T.I. (titolare delle opere protette dal diritto d'autore). Ed invero, i Giudici di *seconde cure* hanno ritenuto che la Yahoo Italia svolgesse ruolo di mero intermediario che offriva ai propri clienti un semplice servizio di accesso ai siti, senza proporre alcun tipo di servizio di elaborazione dati in conflitto con i diritti della R.T.I..

Il terzo grado di giudizio. La Suprema Corte di Cassazione supera la tesi sostenuta dalla sentenza di secondo grado, concentrandosi sull'annosa questione relativa alla distinzione tra hosting provider "attivo" e "passivo". La figura del cd. hosting provider "passivo" non è esente da responsabilità.

Nello specifico, i Giudici di legittimità affermano i seguenti principi di diritto:

- i. l'hosting provider attivo è un prestatore di servizi "il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico,

automatico e passivo". Al contrario, il provider pone in essere una condotta attiva, con l'effetto di concorrere con i terzi nell'eventuale commissione dell'illecito. Per l'effetto, resta sottratto al regime generale di esenzione da responsabilità previsto dal D.lgs. n. 70 del 2003;

- ii. la responsabilità dell'hosting provider (D.lgs. n. 70 del 2003) sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché nei casi in cui abbia continuato a pubblicarli, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'hosting provider era a conoscenza dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso o *aliunde*;
- l'illiceità del soggetto terzo è ragionevolmente constatabile; ed invero, l'hosting provider, in spregio al grado di diligenza che dovrebbe adoperare quale operatore professionale della rete, incorre in colpa grave per non aver positivamente riscontrato l'illiceità del soggetto terzo;

il provider è stato reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

A cura di

Dott.ssa Claudia Pavanello

SCISSIONE DI SOCIETÀ' IMMOBILIARE: ESCLUSI I PROFILI DI ABUSO

È legittima l'operazione di scissione parziale non proporzionale di una società, realizzata esclusivamente per consentire ai soci di proseguire separatamente l'attività di locazione e gestione immobiliare, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Questo, in sintesi, quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 106 circolarizzata in data 11 aprile 2019.

La risposta fornita prende origine dalla richiesta di parere di liceità formulata da una società che svolge l'attività di acquisto, vendita, permuta di beni immobili, costruzione di case di civile abitazione e gestione di immobili di proprietà e, in tale contesto, vuole assegnare una parte del patrimonio sociale a due società di nuova costruzione.

In particolare, per effetto della predetta operazione straordinaria, ferma restando l'attuale distribuzione dei diritti di usufrutto sulle medesime quote, la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuna società beneficiaria verrebbero assegnate a due degli attuali quattro soci della società scissa.

Procedendo per ordine, l'istante ritiene che l'operazione di scissione totale non proporzionale rappresentata non sia abusiva, ai fini dell'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai comparti IRES e imposta di registro, in quanto, in base agli elementi rappresentati, l'operazione di ristrutturazione non è priva di sostanza economica, in quanto è volta a produrre effetti significativi, diversi dai vantaggi fiscali, ed è sorretta da valide ragioni extrafiscali, non marginali, di carattere gestionale e organizzativo, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa.

In particolare, secondo l'esponente, l'operazione rispetta le disposizioni normative e i principi dettati dal nostro ordinamento tributario e non aggira alcuna disposizione normativa o principio tributario, non essendo volta alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.

Viene evidenziato che la scissione è motivata dal fatto che sono sorti dissidi tra i soci in merito alle modalità di esercizio dell'attività e, in particolare, in merito alla

vendita di un immobile e alla ristrutturazione di altri, per la cui attuazione è necessario un investimento non gradito a tutti. Tali disaccordi, chiarisce l'istante, potrebbero acuirsi quando si dovrà gestire il passaggio della direzione societaria alle nuove generazioni.

A parere dell'Agenzia, specularmente, in linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione descritta, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all'impresa.

Per quanto attiene all'imposta di registro, l'Agenzia ritiene, per le medesime ragioni sopra esposte, che l'operazione non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito".

Resta inteso che l'operazione sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dal TUR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.

In conclusione, l'operazione di scissione societaria prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

PROROGA INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. PRECISAZIONI. CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 3 APRILE 2019, N. 6

Con Circolare n. 6 del 3 aprile 2019, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni in ordine alla corretta applicazione dell'art. 26 bis del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

Apportando modifiche all'art. 22 bis del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, la nuova disposizione normativa estende anche per l'anno 2020, nel limite delle risorse finanziarie stabilite dalla legge, la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale di richiedere, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata (o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in più Regioni), la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni, e sempre nel limite delle risorse finanziarie stabilite, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite di durata di dodici mesi. Parimenti, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria in caso di contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo aziendale.

Le citate possibilità di proroga della integrazione salariale straordinaria sono quindi circoscritte a quelle aziende che si trovano in determinate situazioni come

descritte dalla legge, a prescindere dal requisito dimensionale.

Il Ministero del Lavoro precisa inoltre che il trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata disposizione è riconoscibile, alla presenza di tutti gli altri requisiti indicati, nel limite massimo di dodici mesi per ciascun anno di vigenza della norma stessa. Ciò significa che il tetto massimo disposto annualmente è, nella sostanza, il limite entro cui è possibile riconoscere l'ammortizzatore sociale, con la conseguenza che la proroga del trattamento per ulteriori dodici mesi può essere riconosciuta anche nel corso del 2019 e del 2020, in presenza di tutti gli elementi che la norma richiede e sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, con possibilità, in sede di accordo ministeriale, di rimodulare l'intervento.

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

GIURISPRUDENZA

Cassazione-sez. lavoro sentenza 28 marzo 2019 n. 8660
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Violazione regole procedurali di cui all'art. 7 comma 1 legge n.604/1966. Permane termine di decadenza per impugnativa stragiudiziale.

L'art. 7 comma 1 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1 commi 40-41 della legge n. 92/2012, prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riferito a un lavoratore assunto prima dell'entrata in vigore delle cd. tutele crescenti), qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., debba essere preceduto da una comunicazione effettuata alla Direzione (ora Ispettorato) Territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa allo stesso per conoscenza. Tale previsione consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento. Non è prevista una sospensione del termine di decadenza per l'impugnativa del licenziamento qualora sia attivata tale procedura obbligatoria per il semplice fatto che la stessa precede l'adozione del licenziamento essendo oggetto della comunicazione solo una mera manifestazione dell'intenzione datoriale di procedere al preannunciato licenziamento. Solo al termine della procedura, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, comunicato il licenziamento, decorre il termine di legge per impugnarlo. L'omessa preventiva comunicazione all'organo amministrativo dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determina l'applicazione di una indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dall'art. 18 commi 5-6 Stat. Lav. e che va da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore che riceve la comunicazione di licenziamento (e quindi non la mera intenzione) non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista, per far valere la specifica tutela per tale violazione, deve comunque impugnare il licenziamento nei termini ordinariamente previsti a pena di decadenza.

Tribunale di Bergamo decreto del 13 febbraio 2019

Accordi ristrutturazione debiti: Sì all'accordo tra più società del gruppo e parte dei creditori

E' ammissibile che più società appartenenti allo stesso gruppo, pur presentando distinte domande di

omologazione di accordi ex art. 182-bis L.Fall., stipulino con una parte dei creditori un unico accordo funzionale ad una ristrutturazione dell'indebitamento coordinata tra le società del gruppo.

Tribunale di Roma sentenza 15 marzo 2019, n. 5661

Compravendita: se il prezzo è esiguo il contratto è simulato

In tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento della residenza nell'immobile da parte dell'acquirente.

Sentenza CTR Lombardia 13.3.2019, n. 1169/19

Professionista socio di srl e autonoma organizzazione

Si configura autonoma organizzazione ai fini IRAP qualora un professionista (nel caso di specie, programmatore informatico), svolgendo la stessa attività della srl di cui è socio, fatturi alla società stessa le relative prestazioni.

Il contribuente, infatti, "lavora in pratica a vantaggio degli stessi clienti finali: non può dunque negarsi che la sua professione sia incrementata dalla struttura societaria".



PRASSI

Circolare Agenzia Entrate 21.3.2019, n. 5/E

Utilizzo ACE a scomputo dei maggiori imponibili

L'eccedenza ACE riportabile, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente, in considerazione di un'"ottica di ripristino" della situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui il contribuente avesse dichiarato fin da subito l'imponibile nella misura corretta.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.